



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

Roma,

OGGETTO: Decreto legislativo 23 maggio 2011, n.79 recante "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio."

ALL'UFFICIO LEGISLAZIONE E AFFARI PARLAMENTARI

S E D E

e, per conoscenza:

ALLA PREFETTURA DI
Ufficio Territoriale del Governo
(Rif.n.0014609 del 12.7.2011)

F E R R A R A

La Prefettura di Ferrara, con la nota in riferimento, che ad ogni buon fine si unisce in copia, chiede di conoscere il parere di questa Amministrazione in ordine all'unito quesito presentato dal Comune locale in relazione alle modifiche normative introdotte nel settore del turismo, dal nuovo decreto legislativo indicato in oggetto.

In particolare chiede di conoscere se, alla luce dell'art.16 del medesimo decreto legislativo che prevede che "L'avvio e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività nei limiti e alle condizioni di cui all'art.19 della legge 7 agosto 1990, n.241.", rimanga confermata l'applicazione della disciplina autorizzatoria di pubblica sicurezza e conseguenziale verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi in capo al richiedente, prevista dagli artt. 86, 11 e 92 dello Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

La circostanza che, nella nuova formulazione legislativa, si tratti di semplice "segnalazione" non è di scarso rilievo, posto che una "segnalazione certificata di inizio attività" non comporta, nell'immediato, alcuna attività discrezionale da parte dell'Autorità che la riceve.

Le attività commerciali assoggettate alla suddetta "scia", rileva il Comune di Ferrara "il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da altri atti amministrativi a contenuto generale", ai sensi dell' art.19 L.n.241/90, sembra ricondursi ad una attività vincolata che si riflette sulla verifica dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 11 e 92 citati.

Al riguardo, premesso che le licenze di pubblica sicurezza, previste dal t.u.l.p.s., hanno natura discrezionale, nel senso che il legislatore conferisce all'autorità di p.s. la facoltà di decidere, fermi restando l'accertamento dei requisiti soggettivi previsti dal legislatore, di rilasciare la licenza stessa, si rappresenta quanto segue.

Prefettura Ferrara
Prot. Ingresso del 18/08/2011
Numero: **0016978**
Classifica: 06-A2.10





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

Il dubbio interpretativo discende dalla considerazione che il nuovo decreto legislativo non menziona esplicitamente il requisito del possesso, in capo agli esercenti di dette attività, della licenza ex art. 86, come viceversa disponeva all'art. 9, la precedente legge quadro sul turismo del 29 marzo 2001, n.135.

Invero, dalla lettura del combinato disposto dei commi 3 e 6 dell'art.16 del citato decreto legislativo, si evince che l'avvio e l'esercizio delle attività in questione restano soggette al rispetto delle norme, tra le altre, di pubblica sicurezza e che l'esercizio stesso è subordinato al possesso in capo al richiedente dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni. Ciò sembra confermare la vigenza della previsione autorizzatoria contenuta nell'art. 86 del citato Teso Unico per l'espletamento delle attività ricettive.

Alla luce di quanto sopraesposto, si ritiene che la nuova norma, che sottopone l'attività in argomento alla semplice "segnalazione certificata di inizio attività", comma 1 del medesimo art. 16, debba essere ricondotta nell'alveo normativo delle leggi di pubblica sicurezza.

Ne consegue che tutte le attività soggette ad autorizzazione da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza che, precedentemente alle innovazioni normative, potevano essere intraprese, prima su denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato, ora con la segnalazione certificata di inizio di attività, dovranno concludersi mediante l'adozione di un provvedimento espresso da parte della competente Autorità di pubblica sicurezza.

Si fa, altresì, presente che della problematica inerente l'applicazione della "scia", questo Ufficio, proprio su suggerimento della stessa Prefettura di Ferrara, ha interessato, in data 19.11.2010, con l'allegata nota, l'Ufficio Studi, Ricerche e Consulenza di questo Ufficio Centrale, da cui si attende il parere definitivo.

Ciò premesso, si prega codesto Ufficio di voler valutare l'opportunità di interessare i competenti Uffici Legislativi di questo Ministero, affinché venga adeguata la citata normativa di polizia alla nuova legislazione sul turismo.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(Mureddu)